

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex art. 67 e ss CCII

La **Dott.ssa Paola Cancelliere**, (CF CNCPLA61H58L219H - PEC paola.cancelliere@odcec.torino.legalmail.it) con studio in Rivarolo Canavese Corso Italia n. 44, n. q. di GESTORE DELLA CRISI nominato dall'OCC Modello Canavese, come da atto di nomina che si allega, su richiesta e nell'interesse degli

ISTANTI

Signori **Luigi Davi**, nato a Palermo (PA) il 16 giugno 1959, C.F. DVALGU59H16G273Z ed **Emanuela Davi**, nata a Torino (TO) il 10.12.1981, C.F. DVAMNL81T50L219U, entrambi residenti in Castiglione Torinese (TO) alla Via Torino n. 2, che sottoscrivono per adesione e ratifica la presente proposta, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Beatrice Aureli (CF RLABRC69L66H501W) e Agnese Casalaina (CF CSNGNS78E55H501N) presso il cui studio in Roma, Via G. Bazzoni, eleggono domicilio, le quali dichiarano, altresì, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni, ai sensi di legge, al seguente numero di fax: 1786058606 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org e agneseacasalaina@ordineavvocatiroma.org;

PREMESSO CHE

1. Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi, allegata al presente atto, che ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale. In particolare, gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";
2. Gli istanti ricorrono in qualità di consumatori e rivestono i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I.: "*la persona fisica che agisce per scopi estranei*

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

3. **I ricorrenti non hanno altresì mai beneficiato dell'esdebitazioni e non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;**
4. Gli stessi hanno altresì i requisiti di cui all'art 66 CCII, essendo padre/figlia facenti peraltro parte del medesimo nucleo familiare ed avendo il loro sovraindebitamento una origine comune, pertanto presentano la presente domanda in via congiunta.
5. Gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dalla presente.
6. Gli stessi non hanno utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
7. Invero, gli stessi istanti, nel Giugno 2022, hanno proposto un piano del consumatore ex art 12bis l.3/12 che, però, a fronte dell'opposizione del creditore ipotecario Red Sea spv, il Giudice non ha omologato, ritenendo non sussistenti i presupposti ed, in particolare, non ritenendo il piano proposto “conveniente” rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria.

Alla luce di quanto sopra, gli istanti intendono formulare, tramite l'ausilio dell'OCC - Gestore della crisi Dr.ssa Paola Cancelliere, la presente proposta, conformandosi e recependo integralmente i principi enunciati da codesto Tribunale nel provvedimento di rigetto che si allega.

Gli stessi odierni istanti, pertanto,

CHIEDONO

PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RGE 63/2021 TRIBUNALE DI IVREA, di essere ammessi alla procedura **“Ristrutturazione dei debiti del consumatore” ai sensi dell'art. 67 e ss CCII,** secondo la presente proposta e la attestazione del Gestore della Crisi, Dott.ssa Paola Cancelliere

STORIA DEI RICORRENTI E DELL'INDEBITAMENTO

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto in appresso.

I Signori Luigi ed Emanuela Davi, rispettivamente padre e figlia, nel 2004 hanno acceso un mutuo a tasso variabile cointestato di € 100.000,00 presso Banca Intesa che, unitamente al ricavato della vendita di un immobile sito in Torino, si sono resi necessari per il pagamento dell'immobile di attuale residenza oggetto di pignoramento immobiliare (RGE 63/2021).

Nel 2008 i Signori Davi, onde evitare i rischi correlati alle oscillazioni della rata del mutuo precedentemente acceso a tasso variabile, hanno chiesto ed ottenuto una surroga presso Banca Popolare di Novara per € 86.000,00 da rimborsare in 30 anni.

Contestualmente, con il medesimo istituto, hanno acceso un secondo mutuo -sempre cointestato- di € 64.000,00 al fine precipuo di ultimare i lavori sull'immobile di residenza, da rimborsare sempre in 30 anni.

Nel maggio 2009 la signora Emanuela Davi è stata purtroppo licenziata per inizio della crisi economica e -nel 2010- anche il Signor Luigi Davi si è trovato privo di una occupazione lavorativa stabile.

Nonostante le difficoltà economiche i Signori Davi hanno continuato ad effettuare dei versamenti -seppure in misura ridotta- a favore dell'Istituto Bancario, fino al 2014, quando, si sono visti costretti ad interrompere i pagamenti.

Nello stesso periodo, infatti la Signora Maria Colomba Cabras, coniuge del Signor Luigi Davi e madre della Signora Emanuela Davi, già affetta da cardiopatia, ha avuto un grave peggioramento di salute fino a quando -nel 2016- è purtroppo venuta a mancare. Si precisa che i ricorrenti hanno rinunciato all'eredità della Loro dante causa in quanto, come si evince dalla relazione della OCC, a fronte di unico bene immobile -di irrilevante valore- insisteva sulla massa ereditaria un debito pregresso superiore al valore del bene immobile, che avrebbe aggravato ulteriormente la posizione debitoria dei ricorrenti.

Sempre nel 2014, successivamente all'interruzione dei pagamenti, i Signori Davi hanno ricevuto comunicazione dalla Banca Popolare di Novara di risoluzione dei due contratti di mutuo con richiesta di rientro immediato per un totale di circa 175.000,00 euro.

I Signori Davi, hanno quindi sottoscritto un piano di rientro provvisorio che prevedeva il versamento della somma di euro 1.000,00 alla sottoscrizione ed euro 500,00 al mese per n. 24 mesi, così -di fatto- sospendendo le azioni di recupero credito giudiziali.

Nel 2016, detto accordo, è stato prorogato alle stesse condizioni per ulteriori 24 mesi.

Nel 2018 i ricorrenti hanno formulato una proposta a saldo e stralcio da corrispondere sempre ratealmente, che, però è stata rifiutata dalla Banca che ha contestualmente comunicato di aver ceduto il credito alla Red Sea SPV srl/ Prelios, cui vengono formulate, successivamente, una serie di proposte a saldo e stralcio, tutte puntualmente rigettate.

Nel febbraio 2021 i Signori Davì hanno ricevuto la notifica dell'atto di precetto e, successivamente, quella dell'atto di pignoramento introduttivo del procedimento esecutivo immobiliare RGE 63/2021, pendente nanti il Tribunale di Ivrea, **con asta fissata per il giorno 14 febbraio 2023.**

I ricorrenti, sono attualmente entrambi impiegati in attività lavorativa dipendente.

In particolare, il Signor Luigi Davì già artigiano in proprio, è stato assunto, a decorrere dal 3 Giugno 2022, dalla Ditta Davì Costruzioni S.r.l., con contratto full time a tempo indeterminato e stipendio mensile di circa 2.000,00 euro lordi per n. 14 mensilità, mentre la Signora Emanuela Davì, è attualmente dipendente della Ditta Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di "addetta facilities" e percepisce uno stipendio mensile lordo di circa Euro 1.600,00 lordi, per n. 14 mensilità.

LA PROCEDURA RICHIESTA

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*

Gli istanti intendono presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori in parte, mediante i loro redditi da lavoro e con la vendita di una quota di un immobile del signor Luigi Davì ed, in altre parte, con l'intervento della Fondazione antiusura San Matteo e della Consulta Nazionale Antiusura di Bari.

Nella nuova formulazione del CCII, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al debitore che abbia *"determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Ebbene, in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sin'ora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dei signori Davì tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla loro volontà, quali: la perdita del lavoro, la malattia della signora Cabras, cui i signori si sono dedicati per l'accudimento sino al Suo decesso e, più genericamente dalla crisi economica e finanziaria anche conseguente alla pandemia Covid19.

I ricorrenti, come parimenti facilmente evincibile, si sono sempre adoperati al fine di corrispondere le somme dovute alla Banca sia mediante i piani di rientro temporaneamente concordati che, successivamente, con i tentativi di accordo stragiudiziale poi naufragati.

La decadenza dal mutuo, la richiesta di rientro immediato, l'avvio del pignoramento immobiliare da parte del creditore Red Sea SPV Srl hanno posto i Signori Davi nella impossibilità di poter definire amichevolmente la vicenda insorta con la conseguente impossibilità di salvaguardare l'immobile di residenza sul quale, peraltro, insisteva un mutuo con scadenza originaria prevista per l'anno 2038.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA PROCEDURA

Gli istanti intendono proporre ai creditori, un piano di pagamento per complessivi euro 213.400.00 (duecentotrediciquattrocento/00) che verrebbe onorato dalle seguenti fonti di finanziamento:

A) € 7.900.00 mila verranno messi a disposizione dalla signora Emanuela Davi in quanto derivanti dal pagamento delle somme dovute alla medesima dall'ex datore di lavoro a titolo di spettanze di fine rapporto. **Detto importo sarà a disposizione della procedura ENTRO UN ANNO dalla omologazione del piano essendosi la Signora Davi già attivata per il recupero coattivo della stessa.**

B) Euro 7.500.00 mila verranno messi a disposizione dal Signor Luigi Davi in quanto derivanti dalla vendita della propria quota pari ad 1/8 di un immobile sito in provincia di Messina, per la quale una parente ha già formulato una proposta irrevocabile di acquisto. **Detta somma sarà a disposizione della procedura ENTRO il 31 dicembre 2023, data ultima per il rogito notarile.** Si precisa che tale valore deriva da una valutazione dell'immobile, quotato in complessivi euro 60.000,00, effettuata da un'agente immobiliare di zona. L'importo offerto, stante lo stato dell'immobile -che è completamente da ristrutturare- è assolutamente in linea con il mercato e pertanto appare congruo.

C) Euro 78.000.00 mila verranno messi a disposizione della procedura mediante apporto alla procedura della somma complessiva di Euro 1.300,00 mensili per n. 60 mensilità, ovvero 5 anni (Euro 650,00 al mese a carico di ciascun istante) **a decorrere dalla data di omologazione del presente ricorso**, con scadenza il giorno 30 di ogni mese, sino a concorrenza dell'importo. Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per i Signori Davi che avrebbero un reddito residuo per la soddisfazione delle esigenze incom-

primibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

D) **Euro 120.000,00 mila**, verranno messi a disposizione della procedura da parte dei ricorrenti grazie all'intervento della Consulta Nazionale Antiusura di Bari che assumerà detta delibera previo esame della pratica, già valutata positivamente dalla Fondazione San Matteo, giusto parere che si allega. Detta somma sarà richiesta all'esito del pagamento della somma sub C) e sarà utilizzata al fine di saldare l'esecuzione del presente piano di ristrutturazione.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 275.512,00 comprese spese della presente procedura, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto, suddividendo le due masse -attive e passive- dei ricorrenti.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa vigente, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, che verranno corrisposti entro un anno dalla omologazione del piano, si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per **Euro 11.623,43** comprensivo di oneri e accessori all'OCC del Canavese, quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento comprensivo dei compensi dovuti alla Dott.ssa Paola Cancelliere Gestore della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata. Tale pagamento verrà eseguito entro un anno dalla omologazione del piano.
- per **Euro 3.000,00** comprensivo di oneri e accessori agli Avvocati Beatrice Aureli e Agnese Casalaina per le attività correlate alla predisposizione e formulazione del presente ricorso. Tale pagamento verrà eseguito entro un anno dalla omologazione del piano.

Classe 2: Credito Agenzia Entrate Riscossione

Considerato che il Signor Luigi Davi è debitore verso l'Agenzia Entrate Riscossione per euro 402,14, (quattrocentodieci/14) dovuti per un debito TASI ed un debito vs ASL, si ritiene opportuno provvedere ad una classe che preveda l'integrale pagamento del predetto importo alla luce dei privilegi ex art 2778 cc, onde evitare l'alea del giudizio in ordine a contestazioni in ordine ad eventuali cause legittime di prelazione. Tale importo verrà corrisposto entro un anno dalla omologazione del piano.

Classe 3: Crediti Privilegiati

Come noto, nell art. 67 co. 4 C.C.I.L., si legge che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.

Nel caso in specie, risulta che i debiti teoricamente asserviti da privilegio sono di importo superiore rispetto alla valutazione del patrimonio liquidabile. In particolare **per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio immobiliare**, si segnala che il patrimonio immobiliare degli istanti sito in Castiglione Torinese risulta gravato da ipoteca volontaria di secondo grado a favore Red Sea Spv Srl, a garanzia delle obbligazioni assunte con debito residuo ammontante, come si evince dalla precisazione del credito pari ad € 239.503,30.

Al fine di valutare il valore dei beni sottostanti l'ipoteca, rileva l'avviso di vendita per l'asta del 14 febbraio 2023, che indica quale base d'asta la somma di **euro € 188.250,00.**

Ciò peraltro, conformemente al provvedimento di rigetto dell'omologa della prima proposta presentata.

Il credito ipotecario di Red Sea Spv Srl, dunque, è da considerarsi come privilegiato per la somma di euro 188.250,00 e da degradarsi al chirografo per la residua somma -richiesta in sede di precisazione del credito- pari ad euro 51.253,30.

Per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio mobiliare, si segnala che gli stessi risultano assorbiti dalle spese della presente procedura, e pertanto dette restanti posizioni creditorie debbono considerarsi chirografarie: il patrimonio mobiliare dei ricorrenti è infatti composto da una autovettura intestata a Luigi Davi BMW targata CN639KY immatricolata nel 2004 , valutabile in circa euro 1500,00, da una autovettura intestata ad Emanuela Davi Toyota Yaris targata CZ154AA, immatricolata nel 2006, valutabile in circa Euro 500,00, nonché dal mobilio contenuto nell'immobile di residenza che stante la natura, lo stato d'uso ed i costi di

trasporto e montaggio ha un valore di liquidazione di circa euro 4.000,00, così complessivamente la somma su cui dovrebbe essere esercitato il privilegio è pari ad euro 6000,00, che, come suddetto, viene assorbito in privilegio dalle spese della presente procedura.

Alla Luce di quanto sopra, pertanto anche i debiti del Signor Luigi Davi, derivanti dalla propria precedente attività lavorativa, oggi cessata e di seguito elencati (a pagina 9 e 10), dovranno degradarsi a chirografari.

Classe 4: Crediti Chirografari e/ o degradati a chirografo

Tale classe comprende i creditori dell'istante non assistiti da alcun privilegio.

La somma di tali posizioni, elencata nella tabella sotto riportata (pagina 9 e 10), è di Euro 72.236,13.

Classe 5: Crediti Sopravvenienti

Si ritiene di destinare una quota pari ad euro 1.456,09 ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai crediti privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuale sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografi.

PROPOSTA

I Signori Davi, entro un anno dall'omologazione della procedura pagheranno integralmente soddisfatti i crediti prededucibili ed il credito vs Agenzia Entrate Riscossione.

Considerato tutto quanto sopra esposto, i Signori Luigi Davi ed Emanuela Davi intendono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 CCII, che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- ❖ quanto a **Euro 14.623,43**, verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuazione e saranno corrisposti **entro un anno** dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 1);
- ❖ quanto ad **Euro 402,14**, verranno destinati alla completa soddisfazione del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione onde evitare l'alea del giudizio in ordine a contestazioni circa la lesione di legittime cause di prelazione ex art 2778 cc e saranno corrisposti per intero **entro 1 mese** dall'omologazione del piano (classe 2);

- ❖ Quanto ad **Euro 188.250,00** verranno destinati alla completa soddisfazione del creditore ipotecario Red Sea Spv Srl. Tale somma sarà corrisposta **entro 60 mesi decorrenti dall'omologa** secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 3);
- ❖ quanto a **Euro 8.668,34**, saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi e/o degradati a tali. Tale somma sarà corrisposta, **successivamente al pagamento delle precedenti classi creditorie entro 60 mesi decorrenti dall'omologa**, secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 4). Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 12,00%
- ❖ quanto a **Euro 1456,09**, saranno assegnati alla classe dei debiti sopravvenienti, o, in caso di mancato utilizzo, ai creditori chirografi.
- ❖ qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravvenienti venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, la percentuale di soddisfazione aumenterebbe a circa il 14%.
- ❖ La presente proposta permette di soddisfare i creditori in prededuzione e l'Agenzia delle Entrate Riscossione entro un anno dall'omologa del piano e tutti gli altri creditori entro 60 mesi a decorrenti dall'omologa.

Si riporta in appresso tabella riepilogativa della proposta:

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe di Prededuzione	14.623,43	14.623,43	
OCC del Canavese	11.623,43	11.623,43	100%
Avvocati Aureli e Casalaina	3.000,00	3.000,00	100%
Classe Sopravvenienti		1.456,09	100%

Creditori	260.888,27	197.320,48	
ASL cartella AgeR	233,72	233,72	100%
Comune Castiglione Tasi cartella			
Age Riscossione	168,42	168,42	100%
Red Sea SPV srl	239.503,30		
	188.250,00	188.250,00	100%
chirografo	51.253,30	6.150,40	12%
Soris bolli Davì Luigi	8.895,67	1.067,48	12%
Soris bolli Davì Emanuela	1.081,07	129,73	12%
AdE imposte saldo 2021	4.668,00	560,16	12%
inps saldo contributi 2021	2.867,00	344,04	12%
inps contributi fissi 2022	847,09	101,65	12%
AdE imposte saldo 2022	1.914,00	229,68	12%
Inps saldo contributi 2022	710,00	85,20	12%
	275.511,70	213.400,00	

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, Dottoressa Paola Cancelliere, nella attestazione/relazione allegata e parte integrante del presente atto.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, i Signori Luigi ed Emanuela Davì, assistiti come sopra, con l'ausilio della Dr.ssa Paola Cancelliere

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Ivrea affinché:

svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 63/2021 con decreto *inaudita altera parte*, Voglia ammettere gli istanti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII e, conseguentemente, fissi previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta dei Signori Luigi ed Emanuela Davì, così come attestata dal Gestore nominato.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Nomina Gestore;
2. Relazione Gestore della Crisi;
3. Provvedimento rigetto omologa precedente piano;
4. Parere Fondazione San Matteo;
5. Certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i ricorrenti;
6. Contratto di lavoro di entrambi i ricorrenti;
7. Offerta irrevocabile acquisto quota immobile signor L. Davi provincia di Messina;
8. Comunicazioni ed accordi intercorsi con la Banca;
9. Avviso di vendita asta 14 febbraio 2023;
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni signor Luigi Davi;
11. Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni signora Emanuela Davi
12. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
13. Elenco dei beni immobili dei ricorrenti;
14. Elenco beni mobili dei ricorrenti;
15. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
16. Elenco spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat;
17. Dichiarazione sostitutiva di assenza di atti in frode ai creditori;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.


Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Il Gestore della Crisi

Dottoressa Paola Cancelliere

(anche ai sensi dell'art. 68 CCII)


Luigi Davi

Emanuela Davi
11